

ERRATA CORRIGE
AL REGOLAMENTO N.2020-01
“MISCELLANEA DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA”

Con riguardo al Regolamento n. 2020-01, emanato in data 18 marzo u.s., sono stati rilevati i seguenti errori materiali:

- a) articolo 11 comma 4: il riferimento al Regolamento n. 2015-02 è da intendersi correttamente al Regolamento n. 2015-01;
- b) articolo 12 comma 1: la finale disposizione transitoria che differisce l'applicazione del requisito di indipendenza di cui alla lettera e) dell'articolo IV.II.7 del Regolamento n. 2007-07 alle nomine di amministratori intervenute dopo la fine del corrente esercizio sociale è da intendersi estesa anche al corrispondente requisito di indipendenza di cui alla lettera g) dell'articolo IV.II.8 del Regolamento n. 2007-07 ma con riguardo alle nomine di sindaci. La disposizione è pertanto così correttamente riformulata: *“Il requisito di indipendenza di cui al Regolamento n. 2007-07, articolo IV.II.7 lettera e) e articolo IV.II.8 lettera g), trova applicazione a decorrere dalle nomine di amministratori e sindaci intervenute dopo la conclusione del corrente esercizio sociale”*;
- c) allegato 2 “autodichiarazione requisiti di professionalità”: nella nota esplicativa a piè di pagina n.3, punto C, lett. C), è stata erroneamente ripetuta due volte l'espressione “per almeno tre anni”, per cui quella contenuta nell'inciso è eliminata.

San Marino, lì 24 marzo 2020

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Avv. Giuseppe Ucci